



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **DUEMILAQUATTRO** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** in Villasimius per la provvisoria amministrazione del Comune di Villasimius, assunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del T.U.E.L. con i poteri del **Consiglio Comunale**.

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di disciplina dell'istituto di autotutela in materia tributaria.**

#### Il Commissario Straordinario

**Visto** l'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie e non tributarie;

**Richiamato** l'art.50 della legge 27/12/1997 n.449 che detta disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali;

**Visto** l'art. 27, c.8 della L. 448/01 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, ed i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**Visto** il D.M. dell'Interno del 23/12/2003 che ha stabilito la proroga al 31/03/2004, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2004 da parte degli enti locali;

**Ravvisata** la necessità di disciplinare le modalità da seguire per l'applicazione del potere di annullamento d'ufficio e di revoca;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare ed adottare con decorrenza 1° gennaio 2004, il Regolamento di disciplina dell'istituto di autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale di Villasimius in

materia tributaria, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

- 2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.gs 267/2000.

Il Commissario Straordinario

Dr. Oscar Marco Gibillini



# **COMUNE DI VILLASIMIUS**

*Provincia di Cagliari*



*C.A.P. 09049 -*

*Tel. 070/79301 -*

*fax 070/791128 -*

*C.F. 80014170924*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO  
DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA  
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN  
MATERIA TRIBUTARIA**

**Approvato con Delibera di Consiglio del Commissario n°15 del 30.03.2004**

# INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2	Annullamento e revoca d'Ufficio in caso di autoaccertamento .....	pag. 3
Art. 3	Rinuncia all'imposizione .....	pag. 3
Art. 4	Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento .....	pag. 4
Art. 5	Criteri di priorità .....	pag. 4
Art. 6	Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento .....	pag. 4
Art. 7	Aggiornamento dei valori.....	pag. 5
Art. 8	Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento .....	pag. 5
Art. 9	Aggiornamento dei valori.....	pag. 5
Art. 10	Entrata in vigore .....	pag. 5

## **ART. 1**

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio, o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

### **ART. 2**

#### **ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

- Il potere di annullamento o di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale, la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.

### **ART. 3**

#### **RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo, ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 3%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito in termini di imposta pura in:

- €. 10,33 per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
- €. 10,33 per l'Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- €. 10,33 per l'Imposta Comunale sugli immobili;
- €. 10,33 per la Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche
- €. 10,33 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

### **ART. 4**

#### **IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- d) doppia imposizione o tassazione
- e) mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riscontrabile dall'Ufficio Tributi.

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

#### **ART. 5**

##### **CRITERI DI PRIORITA'**

Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

#### **ART. 6**

##### **ORGANO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento, di revoca, o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Funzionario Responsabile che ha emanato l'atto illegittimo;

## **ART. 7**

### **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

Dell'annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il contenzioso, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

## **ART. 8**

### **RICHIESTE DI ANNULLAMENTO, DI REVOCA O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, avanzate dai contribuenti dovranno essere indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.

## **ART. 9**

### **AGGIORNAMENTO DEI VALORI**

I valori di cui al 3° comma dell'art. 3 del presente regolamento, potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Municipale.

## **ART. 10**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2004